



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI ORISTANO
ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedura Esecutiva Immobiliare n. 43/2023 R.es. imm.

Reclamo ex art. 591 ter, comma 2, c.p.c.

RECLAMANTE
CONTRO

ASTE
GIUDIZIARIE®

--

AGGIUDICATARIO PROVVISORIO

Con reclamo depositato in data 15 luglio 2025, ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara telematica del 27 giugno 2025 adottato dal professionista delegato avv. Milena Figus nell'ambito della vendita dell'immobile sito nel Comune di Tresnuraghes, borgata marina di Porto Alabe, via Cala degli Albatros 1.

Il reclamante deduce che l'esclusione dalla gara sarebbe avvenuta senza adeguata motivazione e senza consentire alcun contraddittorio sulla questione.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Omissis

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Circa la possibilità di anticipare la richiesta di presentazione di tale dichiarazione al momento dell'offerta si era aperto un dibattito tra gli interpreti, che aveva portato taluni a richiedere tale adempimento già al momento dell'offerta. Il dibattito si è concluso con la prevalente affermazione dell'inammissibilità dell'anticipazione di tale dichiarazione al momento dell'offerta.

La richiesta di documentazione non prevista dalla legge al momento dell'offerta si porrebbe infatti in contrasto con il principio del *favor participationis* che deve guidare l'interpretazione delle norme processuali in materia di vendite giudiziarie. La previsione nell'ordinanza e nell'avviso di vendita di

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



tale anticipato adempimento a pena di inammissibilità dell'offerta si porrebbe inoltre in contrasto con la norma di legge, che ha effettivamente carattere imperativo e non derogabile.

L'atto di esclusione del dalla gara del 27 giugno 2025 risulta pertanto viziato per illegittima richiesta di documentazione non dovuta al momento dell'offerta e difetto di motivazione. Con tutta probabilità nell'ordinanza di vendita era rimasto un refuso che richiedeva impropriamente la dichiarazione antiriciclaggio contestualmente all'offerta, in violazione della chiara previsione normativa che ne colloca la presentazione in un momento successivo all'aggiudicazione.

P.Q.M.

Il Giudice dell'Esecuzione, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto

.....;
.....;
DISPONE la ripetizione della gara tra tutti gli offerenti che avevano validamente presentato offerta, ivi compreso

DELEGA il professionista avv. Milena Figus a fissare nuova data per lo svolgimento della gara;

PRECISA che la dichiarazione ex art. 585 IV comma c.p.c. dovrà essere presentata dall'aggiudicatario nel termine fissato per il versamento del prezzo e non al momento dell'offerta;

Spese compensate.

Oristano, 15 novembre 2025

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott. Andrea Bonetti